SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 151

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 2 luglio 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 giugno 1986, n. **316.**

Finanziamento delle ricerche oceanografiche e degli studi da effettuare in attuazione dell'accordo italo-iugoslavo contro l'inquinamento delle acque del mare Adriatico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 600 milioni annue per gli esercizi finanziari dal 1985 al 1988 per il finanziamento delle ricerche oceanografiche e degli studi da effettuare nell'Adriatico in attuazione dell'accordo italo-iugoslavo sulla collaborazione per la salvaguardia dagli inquinamenti delle acque del mare Adriatico e delle zone costiere, firmato a Belgrado il 14 febbraio 1974 e reso esecutivo con il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, n. 992.

Art. 2.

1. L'esecuzione delle ricerche e degli studi di cui all'articolo precedente può essere affidata, mediante apposite convenzioni, anche a soggetti estranei all'Amministrazione dello Stato.

2. Le predette convenzioni sono stipulate e approvate dal Ministero degli affari esteri.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 600 milioni annue per il triennio 1985-1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Rifinanziamento ricerche oceanografiche e studi da effettuare in attuazione dell'accordo italo-iugoslavo contro l'inquinamento delle acque del mare Adriatico».

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1447):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 25 luglio 1985.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 settembre 1985, con pareri delle commissioni 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, l'11 dicembre 1985.

Relazione scritta annunciata il 15 gennaio 1986 (atto n.1447/*A* - relatore: sen. TAVIANI).

Esaminato in aula e approvato il 22 gennaio 1986.

Camera dei deputati (atto n. 3424):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 19 febbraio 1986, con pareri delle commissioni V e X.

Esaminato dalla III commissione e approvato il 5 giugno 1986.

86G0651

LEGGE 21 giugno 1986, n. **317.**

Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Definizioni preliminari

1. Ai fini della presente legge, nonché per l'esercizio delle competenze di cui al decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, si intende per:

a) «specifica tecnica»: la specifica normativa contenuta in un documento che definisce le caratteristiche di un prodotto e concernente in particolare i livelli di qualità o di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, nonché le prescrizioni applicabili al prodotto stesso per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura;

b) «norma»: la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto ed abilitato ad emanare atti di normalizzazione la cui osservanza non sia obbligatoria;

c) «programma di normalizzazione»: il documento che elenca le materie per le quali si intende adottare una norma o modificarla;

d) «progetto di norma»: il documento contenente il testo delle specifiche tecniche per una determinata materia per la quale si prevede l'adozione secondo la procedura di normalizzazione nazionale, quale risulta da lavori preparatori e che è distribuito a fini di indagine pubblica o di commento;

e) «regola tecnica»: la specifica tecnica ivi compresa ogni disposizione che ad essa si applichi, la cui osservanza sia obbligatoria per la commercializzazione o l'utilizzazione, ad eccezione delle disposizioni fissate dalle autorità locali;

f) «progetto di regola tecnica»: il testo di una specifica tecnica, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per l'adozione come regola tecnica da parte degli organi competenti e che si trovi in una fase preparatoria che permetta ancora di apportarvi emendamenti sostanziali;

g) «prodotto»: i prodotti di fabbricazione industriale, esclusi quelli indicati nel successivo articolo 2.

Art. 2.

Prodotti esclusi dalla normativa

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) ai prodotti agricoli, intendendosi come tali i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, nonché i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti;

b) a qualsiasi prodotto destinato all'alimentazione umana ed animale;

c) ai prodotti medicinali;

d) ai prodotti cosmetici.

Art. 3.

Nomine di rappresentanti dello Stato nel comitato della Commissione CEE

1. I rappresentanti dello Stato italiano in seno al Comitato permanente previsto dall'articolo 5 della direttiva n. 83/189/CEE del 28 marzo 1983 sono nominati dal Ministro degli affari esteri, su designazione, rispettivamente, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito dei funzionari delle direzioni generali specificamente competenti.

2. I rappresentanti di cui al comma precedente coordinano la propria attività con le altre amministrazioni pubbliche interessate.

3. Il Ministro degli affari esteri può anche designare, di volta in volta, in casi particolari, funzionari di amministrazioni pubbliche altamente specializzati su specifici argomenti da trattare in seno al Comitato di cui al comma 1.

Art. 4.

Organismi italiani di normalizzazione

1. Ogni modifica degli organismi italiani di normalizzazione, di cui all'elenco allegato alla direttiva n. 83/189/CEE del 28 marzo 1983, è comunicata alla Commissione delle Comunità europee dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo decreto interministeriale adottato di concerto con i Ministri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Le modifiche entrano in vigore alla data di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. La vigilanza sugli enti che assolvono le funzioni di organismo di normalizzazione, ai fini della presente legge, è esercitata dal Consiglio nazionale delle ricerche, che riferisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 5.

Adempimenti degli organismi di normalizzazione e delle Amministrazioni pubbliche

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli organismi di normalizzazione informano la Commissione delle Comunità europee ed i corrispondenti organismi degli altri Stati membri delle Comunità europee, nonché il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) sui programmi di normalizzazione e sui progetti di norma che non costituiscano la trasposizione integrale di una norma internazionale o europea, indicando in particolare se la norma costituisce una nuova norma nazionale o una sua modifica ovvero la trasformazione di una norma internazionale o europea, segnalando in tal caso le differenze o modifiche apportate. Le informazioni di cui al presente comma sono aggiornate ogni tre mesi.

2. Le informazioni ricevute dagli organismi di normalizzazione degli altri Stati delle Comunità europee dal CEN e dal CENELEC, sono trasmesse dagli organismi italiani di normalizzazione all'Ispettorato tecnico dell'industria del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Le amministrazioni pubbliche, fatte salve le rispettive attribuzioni istituzionali, informano il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei progetti di regola tecnica ad applicazione generale, per la cui emanazione o approvazione siano competenti.

Art. 6.

Comunicazione delle informazioni da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

1. Le informazioni acquisite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in forza della presente legge sono poste a disposizione delle altre amministrazioni pubbliche interessate. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato definisce le modalità per assicurare il flusso delle informazioni stesse.

2. Le informazioni relative ai progetti di norme o di regole tecniche elaborati da parte delle amministrazioni statali che hanno carattere riservato sono trasmesse unicamente alla Commissione delle Comunità europee a cura del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 7.

Spesa per il funzionamento dell'Ispettorato tecnico dell'industria

1. A decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, la spesa valutata in lire 92.500.000 iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265, viene iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 8.

Contributo agli organismi di normalizzazione

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può concedere agli organismi di normalizzazione un contributo annuo determinato forfettariamente in relazione alle spese documentate dagli organismi stessi.

Art. 9.

Differimento dell'adozione di norme e di regole tecniche

1. Qualora la Commissione delle Comunità europee disponga un termine per proporre una direttiva nella materia oggetto della comunicazione prevista dal precedente articolo 6, gli organismi di normalizzazione non possono adottare, fino a sei mesi dalla scadenza del termine, norme nei settori per i quali sia in corso di elaborazione una norma europea, salvo che si tratti di norme richieste dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Qualora un progetto di regole tecniche sia oggetto di un parere circostanziato emesso entro tre mesi dalla comunicazione prevista dall'articolo 6, da parte della Commissione o di uno Stato membro delle Comunità europee, di quanto ritenuto suscettibile di ostacoli tecnici alla libera circolazione dei beni, l'adozione della regola tecnica medesima è differita di sei mesi dalla data di comunicazione del progetto.

3. Qualora l'adozione delle regole tecniche sia resa necessaria da ragioni di salute e di igiene pubblica o di pubblica sicurezza o in attuazione di direttive comunitarie o per ottemperare ad obblighi derivanti da trattati internazionali, i termini di cui al precedente comma non si applicano. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla Commissione delle Comunità europee le ragioni che hanno reso necessaria l'adozione urgente del provvedimento.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 giugno 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:

Il D.L. n. 390/1982 reca: «Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro».

Nota all'art. 3, comma 1:

Il testo dell'art. 5 della direttiva n. 83/189/CEE è il seguente:

«E istituito un comitato permanente composto da rappresentanti designati dagli Stati membri che possono farsi assistere da esperti o consulenti e presieduto da un rappresentante della Commissione».

(Omissis).

Nota all'art. 7, comma 1:

Il D.P.R. n. 1265/1953 reca: «Norme per l'attuazione dell'assegnazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di parte del personale dell'ispettorato del lavoro».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2985):

Presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ALTISSIMO) il 28 giugno 1985.

Assegnato alla XII commissione (Industria e commercio), in sede legislativa, il 25 settembre 1985, con pareri delle commissioni I, III, V e XIII.

Esaminato dalla XII commissione il 2 ottobre 1985, 21 novembre 1985 e approvato il 20 marzo 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 1768):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 7 maggio 1986, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 10ª commissione il 21 maggio 1986 e approvato il 5 giugno 1986.

86G0652

DECRETO-LEGGE 1° luglio 1986, n. **318**.

Provvedimenti urgenti per la finanza locale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuto che permane la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'operatività degli enti locali, in attesa del perfezionamento del disegno di legge organico di finanziamento dei medesimi enti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Titolo I

BILANCI, TRASFERIMENTI E MUTUI

Art. 1.

Bilancio

1. Per l'anno 1986, i bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane sono deliberati entro il 31 luglio 1986. In relazione a tale termine sono corrispondentemente differiti gli altri termini per gli adempimenti connessi. Continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

Art. 2.

Trasferimenti delle regioni

1. Qualora non sia intervenuta diversa indicazione da parte delle regioni, i comuni e le province sono autorizzati a prevedere nei loro bilanci per l'anno 1986 importi corrispondenti a quelli ricevuti per l'anno 1985, maggiorati del 6 per cento, per il finanziamento delle spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni e ad essi attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3.

Finanziamenti degli enti locali e delle comunità montane

1. Per l'anno 1986 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci dei comuni, delle province e delle comunità montane con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale in misura pari alle erogazioni autorizzate ai sensi del comma 1 del successivo articolo 4;

b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.600 miliardi, di cui lire 1.440 miliardi per i comuni e lire 160 miliardi per le province;

c) fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province pari ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1984. Detto fondo è maggiorato, per i mutui contratti nell'anno 1985, di lire 1.050 miliardi, di cui lire 935 miliardi per i comuni e lire 115 miliardi per le province. È inoltre maggiorato di lire 1.050 miliardi per i mutui contratti nell'anno 1986 con la stessa ripartizione;

d) fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane per un ammontare di lire 28,6 miliardi.

Art. 4.

Fondo ordinario per la finanza locale

1. Il fondo ordinario per la finanza locale di cui all'articolo 3, lettera *a*), è ripartito dal Ministero dell'interno tra le province e i comuni secondo le disposizioni dei successivi commi.

2. I rispettivi contributi sono calcolati sulla base dell'ammontare delle somme attribuite a ciascuna provincia ed a ciascun comune per l'anno 1985, in applicazione dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con detrazione delle quote di concorso dello Stato negli oneri finanziari dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1984 nonchè degli oneri di cui al comma venticinquesimo dell'articolo 6 della stessa legge n. 887; fanno eccezione alla detrazione e sono quindi consolidati nei contributi ordinari i contributi per interessi di preammortamento attribuiti effettivamente per i mutui contratti nell'anno 1981.

3. Per le province il contributo ordinario ad esse spettante è pari all'ammontare assunto a base del calcolo di cui al comma 2 ed è corrisposto nel 1986.

4. Per i comuni il contributo ordinario ad essi spettante e pari all'ammontare assunto a base del calcolo di cui al comma 2 ridotto del 2,25 per cento. Detto contributo nell'anno 1986 è corrisposto per il 93,05 per cento dell'ammontare assunto a base del calcolo e nell'anno 1987 per il 4,70 per cento dello stesso ammontare. Al finanziamento della spesa relativa al contributo ordinario da erogarsi ai comuni nel 1987 si provvede con una o più anticipazioni che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, nell'esercizio 1987, al tesoro dello Stato sino ad un importo complessivo di 815 miliardi di lire. Le anticipazioni vengono rimborsate in dieci anni, al tasso vigente per i mutui della Cassa depositi e prestiti, con annualità costanti posticipate. Le anticipazioni sono concesse con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, con i poteri del consiglio di amministrazione, e vengono comunicate al consiglio stesso nella prima utile adunanza.

5. Alla corresponsione dei contributi ordinari provvede il Ministero dell'interno. I contributi ordinari dovuti nell'anno 1986 sono corrisposti in quattro rate entro il primo mese di ciascun trimestre.

6. L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro al Ministero dell'interno, entro il 31 agosto 1986, della certificazione del bilancio di previsione e della certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle province e ai comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti, e trasmessa dal Ministero dell'interno ai Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e alla Corte dei conti — sezione enti locali. Le modalità delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

7. Il certificato del bilancio è allegato al bilancio di previsione e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale è tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 6, al Ministero dell'interno e ne restituisce un esemplare all'ente.

Art. 5.

Fondo perequativo per la finanza locale

1. A valere sul fondo perequativo per la finanza locale di cui all'articolo 3, lettera *b)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna provincia un contributo perequativo calcolato ripartendo il fondo, per la quota attribuita alle province, come segue:

a) per il 40 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo i dati dell'ISTAT;

b) per il 30 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quale risulta dai certificati del conto consuntivo 1983, ponderata con il coefficiente 1,1 per le strade situate in territorio definito montano a norma delle vigenti disposizioni;

c) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia, moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro-capite della provincia stessa, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione.

2. A valere sul fondo perequativo per la finanza locale di cui all'articolo 3, lettera *b)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune un contributo perequativo calcolato ripartendo il fondo, per la quota attribuita ai comuni, come segue:

a) per l'80 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati dell'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. A tal fine è definita, secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto dalla commissione di ricerca sulla finanza locale, la funzione di secondo grado nel logaritmo della popolazione residente, i cui parametri sono calcolati mediante interpolazione con il criterio statistico dei minimi quadrati delle medie pro-capite delle spese correnti dei vari servizi dei comuni appartenenti alla stessa classe demografica. La spesa corrente è quella risultante dal certificato del conto consuntivo 1983 dei comuni che nelle varie classi demografiche hanno un comportamento omogeneo di produzione dei servizi, senza tener conto delle spese per ammortamento dei beni patrimoniali, per interessi passivi, per fitti figurativi e per altre poste correttive e compensative delle entrate. Le classi demografiche sono così definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e oltre;

b) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro-capite della provincia di appartenenza, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione.

Art. 6.

Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali

1. A valere sul fondo di cui al presente articolo 3, lettera *c)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere ai comuni ed alle province contributi per le rate di ammortamento dei mutui per investimenti, calcolati come segue:

a) per i mutui contratti negli anni 1983 e precedenti, in misura pari ai contributi concessi sulla base delle segnalazioni e certificazioni effettuate nonché nei limiti

delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, dagli articoli 7 e 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1983, n. 730. I contributi sono consolidati, a partire dal 1986 e fino alla estinzione dei singoli mutui, nell'importo pari a quello riconosciuto per l'anno 1985 previa detrazione delle rate di ammortamento non più dovute, dei canoni di locazione finalizzati per legge, dei contributi specifici di altri enti, nonché degli interessi di pre-ammortamento relativi ai mutui contratti negli anni 1982 e 1983. È autorizzata la rideterminazione del contributo per i mutui la cui restituzione è iniziata successivamente all'inizio dell'ammortamento. A tal fine i comuni e le province sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 luglio 1986, apposita certificazione, anche se negativa, firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno;

b) per i mutui contratti nell'anno 1984, secondo i criteri previsti dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e sulla base dei contributi concessi in virtù delle certificazioni prodotte ai sensi della predetta norma. Sugli importi relativi vanno apportate le stesse detrazioni di cui alla precedente lettera *a)*. A titolo di ulteriore concorso negli oneri derivanti ai comuni ed alle province per l'ammortamento dei mutui contratti nel corso del 1984, è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi annui. I contributi sono determinati calcolando per i mutui di cui al diciassettesimo comma dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 9 per cento, ferme restando le disposizioni contenute nello stesso diciassettesimo comma;

c) per i mutui contratti nell'anno 1985 dalle province e dai comuni con la Cassa depositi e prestiti, con la Direzione generale degli istituti di previdenza e con l'Istituto per il credito sportivo, il contributo erariale è commisurato ad una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 9 per cento. Il concorso dello Stato è corrisposto per i mutui contratti con istituti diversi nella misura della rata di ammortamento, per la parte di ammortamento a carico degli enti locali, calcolando una rata costante annua posticipata con interesse del 9 per cento. Qualora la complessiva dotazione di bilancio non copra l'intero onere, il concorso viene proporzionalmente ridotto a partire dai mutui contratti con istituti diversi;

d) per i mutui contratti dai comuni nell'anno 1986 entro il limite massimo di L. 14.327 per abitante maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni, lire 25 milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999 e da 10.000 a 19.999 secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT;

e) per i mutui contratti dalle province nell'anno 1986 in misura pari a L. 2.048 per abitante secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT.

2. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili per quelli delle precedenti lettere *c)*, *d)* ed *e)* con la presentazione, entro il termine perentorio del 31 luglio 1986 e del 28 febbraio 1987, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Fermo restando il limite del venticinque per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi sono determinati calcolando, per tutti i mutui contratti a decorrere dal 1985, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 9 per cento e con le stesse detrazioni di cui alla lettera *a)* del comma 1. Ove dovessero mutare le condizioni del mercato finanziario, la misura del tasso d'interesse sarà adeguata con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'interno.

3. I comuni e le province possono utilizzare le quote loro attribuite ai sensi del comma 1, lettere *d)* ed *e)*, anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione. I comuni e le province possono utilizzare le predette quote anche per la copertura dell'onere differenziale conseguente all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i mutui contratti fino al 31 dicembre 1985 con enti diversi dalle istituzioni creditizie, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono equiparati a tutti gli effetti ai mutui contratti con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti.

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi di cui al presente articolo non costituiscono contributi in conto interessi.

6. Sulla base delle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 6, il Ministero del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito delle proprie competenze, effettua verifiche sullo stato di attuazione delle spese di investimento con riferimento agli enti tenuti a redigere il bilancio pluriennale ed alle relative aziende autonome e speciali.

Art. 7.

Fondo ordinario per le comunità montane

1. A valere sul fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane, di cui all'articolo 3, lettera *d)*, il Ministero dell'interno assegna una quota di lire 40 milioni a ciascuna comunità montana. La restante disponibilità del fondo viene ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione residente nel territorio

montano delle comunità e la sua erogazione è subordinata alla presentazione, entro il 31 agosto 1986 al Ministero dell'interno di apposita certificazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del penultimo anno precedente, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

2. Alla tabella *A* annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, nella voce «comunità montane» è aggiunta, dopo la parola: «complessiva», la parola: «montana».

3. È autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per l'anno 1986, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93.

4. Si applicano alle comunità montane, per quanto riguarda il bilancio e la contabilità, le norme stabilite per il comune della stessa comunità che conta il maggior numero di abitanti.

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma diciottesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono da intendersi equiparati a quelli dei consorzi i mutui contratti dalle comunità montane.

Art. 8.

Disposizioni per le erogazioni dei contributi agli enti locali

1. Al pagamento di tutti i contributi erogati dal Ministero dell'interno a comuni, province, comunità montane, consorzi ed aziende municipalizzate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, nonché quelle di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299. I pagamenti sono effettuati tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

2. Per tali contributi non sono consentite cessioni di credito.

3. Nel caso si debba provvedere alla riduzione dei contributi per rettifiche, ove l'ente dimostri il pregiudizio al regolare espletamento dei servizi indispensabili, il Ministero dell'interno è autorizzato a consentire rateizzazioni della restituzione fino a cinque anni, con gravame di interessi al tasso del 6 per cento semestrale. Sono soggette alla rateizzazione tutte le rettifiche, in corso di esecuzione, anche conseguenti a maggiori erogazioni disposte negli anni precedenti, con efficacia dalla data dell'autorizzazione alla dilazione del recupero.

4. Non si fa luogo a ripetizioni dei trasferimenti già eseguiti in favore di comuni, province e comunità montane e si dà esecuzione a quelli disposti in applicazione dei decreti-legge 30 dicembre 1985, n. 789, 28 febbraio 1986, n. 47 e 30 aprile 1986, n. 133, nei limiti in cui siano conformi alle norme del presente decreto.

Art. 9.

Disposizioni sui mutui agli enti locali

1. I comuni, le province e loro consorzi non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. Tale divieto non si applica ai mutui da assumere con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e con l'Istituto per il credito sportivo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilità entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilità.

2. I contratti di mutuo di cui al presente articolo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) ammortamento per periodi non inferiori a cinque anni, ove non diversamente previsto con il decreto di cui al comma 3, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto;

b) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

c) indicare esattamente la natura della spesa da finanziare col mutuo, e ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dare atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti al momento della deliberazione dell'ente mutuatario;

d) prevedere l'erogazione del mutuo in base ai documenti giustificativi della spesa, ai sensi dell'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ove disposizioni legislative non dispongano altrimenti.

3. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, determina periodicamente le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere una uniformità di trattamento.

4. Per i mutui contratti nell'anno 1985 si applicano le disposizioni di cui al comma ventitreesimo dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

5. Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, alla copertura delle perdite di gestione si provvede mediante la contrazione di mutui la cui annualità di ammortamento è a carico dell'ente proprietario.

6. Le somme retrocesse agli enti locali dagli istituti di credito in correlazione all'importo da somministrare a valere sui mutui concessi ed in ammortamento, ovvero versate all'entrata del bilancio dello Stato a norma delle disposizioni sul sistema della tesoreria unica, non costituiscono reddito imponibile. Le ritenute finora operate su dette somme ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sia a titolo di imposta sia a titolo di acconto, rimangono acquisite al bilancio dello Stato.

Art. 10.

Mutui con la Cassa depositi e prestiti

1. Per il 1986, il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti determina l'ammontare dei mutui che reputa potranno essere concessi dall'istituto nell'esercizio sulla base delle stimate disponibilità finanziarie, assicurando in ogni caso il 50 per cento dei fondi agli enti del Mezzogiorno.

2. Per l'anno 1986 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni ad ogni ente, fino all'importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione. L'onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato.

3. La somma messa a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti dovrà essere impegnata entro e non oltre il 30 novembre del secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza.

4. La Cassa depositi e prestiti, nell'ambito delle proprie disponibilità riserva un importo complessivo di 500 miliardi di lire per il finanziamento della costruzione, ampliamento, armamento e acquisizione del materiale rotabile delle ferrovie metropolitane dei comuni di Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova e Bologna. Nell'ambito della disponibilità che la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro può impiegare per mutui agli enti locali, ai sensi delle vigenti disposizioni, il 10 per cento di detta disponibilità è riservato alle finalità prima indicate.

5. Nell'ambito delle somme messe a disposizione degli enti locali, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a riservare la quota del 25 per cento per la concessione di mutui relativi ad opere previste in piani o programmi approvati sulla base delle legislazioni regionali, che prevedano la partecipazione degli enti locali o delle loro associazioni e per le quali venga assegnato un contributo regionale in capitale o in annualità non inferiore al 5 per cento della spesa.

6. Le regioni devono provvedere all'approvazione dei piani o programmi di cui al comma 5 entro il 31 luglio 1986. Gli enti locali devono inoltrare le richieste di finanziamento alla Cassa depositi e prestiti sulla base di progetti esecutivi approvati, entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

7. L'indennità di mora di cui al terzo comma dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è riferita ai soli giorni di ritardato versamento.

Art. 11.

Edilizia scolastica

1. Tra le opere di edilizia scolastica previste dall'articolo 2, comma secondo, lettera *c)*, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono compresi i licei artistici e gli istituti d'arte.

2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni e alle province per un ammontare complessivo di 2.000, 1.000 e 1.000 miliardi di lire, rispettivamente, negli anni 1986, 1987 e 1988, da destinare:

a) quanto a 1.200, 600 e 600 miliardi di lire, rispettivamente, negli anni 1986, 1987 e 1988, alla eliminazione dei doppi turni nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte;

b) quanto a 800, 400 e 400 miliardi di lire, rispettivamente, nei predetti anni 1986, 1987 e 1988, alle seguenti finalità:

1) conversione, acquisizione o costruzione di edifici allo scopo di assicurare, in ambito distrettuale o interdistrettuale, anche mediante sdoppiamento di istituti esistenti e anche attraverso strutture polivalenti, la presenza di diversi indirizzi di studio di scuola secondaria superiore, con una popolazione scolastica non eccedente le mille unità, con esclusione degli indirizzi particolarmente specializzati, per i quali è da prevedere un bacino di utenza più ampio di quello distrettuale o interdistrettuale;

2) completamento delle opere di edilizia scolastica, finanziate ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, previste dal progetto generale approvato ed ancora in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto;

3) con riferimento ai criteri di cui al precedente numero 1), conversione, acquisizione e costruzione di edifici per nuovi istituti di istruzione secondaria di secondo grado, tenuto conto della consistenza e dell'incremento della popolazione scolastica;

4) adeguamento alle norme di sicurezza degli edifici scolastici e ristrutturazione di edifici in stato di particolare fatiscenza, nonché di edifici e locali destinati ad uso scolastico, anche se attualmente non adibiti a tale uso.

3. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato in misura dell'80 per cento, elevabile al 100 per cento nei confronti di quegli enti che si trovino nell'impossibilità di garantire, con i propri mezzi, in tutto o in parte, il pagamento della differenza di rata.

4. I progetti di edilizia scolastica di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 devono essere comprensivi anche di impianti sportivi. A tal fine, nei programmi regionali di edilizia scolastica sono favoriti i progetti volti a realizzare impianti sportivi polivalenti di uso comune a più scuole e aperti alle attività sportive delle comunità locali e delle altre formazioni sociali operanti nel territorio, per i quali si possono utilizzare i finanziamenti di cui alla predetta lettera *b)* sino al 15 per cento delle risorse annualmente previste. Il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro del turismo e dello spettacolo definiscono d'intesa i criteri tecnici cui devono corrispondere gli impianti sportivi polivalenti, nonché lo schema di convenzione da stipulare tra le autorità scolastiche competenti e gli enti locali interessati per la utilizzazione integrata degli impianti medesimi.

5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno individuati gli enti destinatari dei mutui, nell'ambito di un programma annuale formulato dalle regioni, sentiti gli enti locali interessati ed i sovrintendenti scolastici regionali.

6. Il programma relativo all'anno 1986 deve essere formulato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Le regioni trasmetteranno al Ministero della pubblica istruzione, entro i successivi quindici giorni, i programmi con le eventuali osservazioni degli enti locali interessati e dei sovrintendenti scolastici regionali.

8. In caso di mancata trasmissione del programma da parte della regione, il Ministro della pubblica istruzione, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma 7, formula il programma medesimo sulla base delle indicazioni degli enti locali interessati e del sovrintendente scolastico regionale.

9. I programmi relativi agli anni 1987 e 1988 debbono essere presentati dalle regioni al Ministero della pubblica istruzione entro il 31 marzo di ciascun anno. Decorso inutilmente tale termine si osservano le disposizioni di cui al precedente comma 8.

10. Gli enti interessati inoltreranno la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo approvato alla Cassa depositi e prestiti, entro il termine di novanta giorni dalla data del decreto ministeriale di cui al comma 5.

11. Le quote dei finanziamenti non concesse nell'esercizio cui sono imputate possono essere concesse nei due esercizi successivi.

Art. 12.

Servizi pubblici a domanda individuale

1. Il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto in misura non inferiore al 32 per cento. Per i comuni terremotati dichiarati disastrati o gravemente danneggiati la predetta percentuale può essere ridotta fino alla metà.

Titolo II

DISPOSIZIONI FISCALI

Art. 13.

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e imposta sui cani

1. Limitatamente all'anno 1986 i comuni hanno facoltà di applicare, anche in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 268 del testo unico sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, nel testo sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, una maggiorazione fino al 30 per cento delle tariffe relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni dovuta per lo stesso anno. Le relative deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono essere adottate entro il 31 luglio 1986. La maggiorazione e l'addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni si applicano entrambe sulla tassa di base.

2. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e l'imposta sui cani dovute per l'anno 1986, salvo che non siano già state iscritte in ruoli resi esecutivi anteriormente al 1° gennaio 1986, sono iscritte a ruolo e riscosse in unica soluzione con scadenza nel mese di novembre 1986. Con le medesime modalità è riscossa la maggiorazione di cui al comma 1.

Art. 14.

Imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e tasse di occupazione

1. Le tariffe obbligatorie di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, relative alle tasse di occupazione temporanea e permanente di spazi ed aree pubbliche, all'imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni, sono aumentate con decorrenza dal 1° gennaio 1986 del 25 per cento. Per l'anno 1986 l'aumento si applica sulle tariffe obbligatorie, deliberate o prorogate per lo stesso anno 1986.

2. La facoltà riconosciuta ai comuni con il comma 1, lettera *b)*, del citato articolo 25 di aumentare di un ulteriore 30 per cento le tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni è esercitata sulle tariffe aumentate ai sensi del precedente comma 1. Le relative deliberazioni devono essere adottate nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e, per l'anno 1986, entro il 31 luglio 1986, qualora non siano state precedentemente adottate.

3. Per la revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dei tributi e diritti di cui al comma 1, in corso al 1° gennaio 1986, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. Degli aumenti del costo del servizio si tiene conto nei limiti del tasso di svalutazione monetaria.

4. Gli aumenti delle tariffe dei diritti sulle pubbliche affissioni devono intendersi estesi anche all'importo fisso minimo di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639.

Art. 15.

Addizionale sul consumo dell'energia elettrica

1. A decorrere dall'anno 1986 è data facoltà ai comuni ed alle province di istituire una addizionale sul consumo dell'energia elettrica nei limiti e secondo le modalità indicate nell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio

1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. L'addizionale è stabilita nelle seguenti misure:

a) L. 13 in favore del comune per ogni chilovattora consumato, per l'energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni;

b) L. 5,5 in favore del comune e L. 5,5 in favore della provincia per ogni chilovattora consumato, per l'energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.

2. Le deliberazioni istitutive dell'addizionale sono immediatamente esecutive ed irrevocabili. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 gennaio dell'anno di applicazione dell'addizionale ed hanno effetto per il solo anno medesimo. Per l'anno 1986 le deliberazioni devono essere adottate e comunicate entro il 31 luglio 1986; le deliberazioni comunicate entro il 31 gennaio 1986 hanno effetto sui consumi verificatisi dal 1° gennaio 1986, quelle comunicate entro il 31 marzo si applicano sui consumi verificatisi dal 1° marzo 1986, quelle comunicate entro il 31 maggio si applicano sui consumi verificatisi dal 1° maggio, quelle comunicate successivamente si applicano sui consumi verificatisi dal 1° luglio 1986.

Art. 16.

Tasse sulle concessioni comunali

1. Le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del dieci per cento. I nuovi importi sono arrotondati alle 500 lire superiori. Gli aumenti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali con termine ultimo di pagamento successivo al 30 dicembre 1985.

2. I versamenti integrativi dovuti per gli aumenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 17.

Canone per la raccolta e la depurazione delle acque

1. Il limite massimo previsto nel comma 30 dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è elevato a lire 250. I conseguenti aumenti possono essere deliberati dagli enti gestori del servizio per l'anno 1986 entro il 31 luglio dello stesso anno.

Art. 18.

Imposta sull'incremento di valore degli immobili

1. Per l'anno 1986 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Art. 19.

Entrate speciali a favore dei comuni di Sanremo e Venezia

1. Le entrate derivanti ai comuni di Sanremo e Venezia dalle gestioni di cui al regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448, convertito dalla legge 27 dicembre 1928, n. 3125, nonchè al regio decreto-legge 16 luglio 1936, n. 1404, convertito dalla legge 14 gennaio 1937, n. 62, sono considerate ad ogni effetto, fin dalla loro istituzione, entrate di natura pubblicistica, da classificarsi nel bilancio al titolo I, entrate tributarie. Non si fa luogo al rimborso delle imposte dirette già pagate.

Art. 20.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto valutato in lire 25.168.600 milioni per l'anno 1986, lire 2.200.000 milioni per l'anno 1987 e lire 2.337.000 milioni per l'anno 1988, si provvede:

a) quanto a lire 4.800.000 milioni per l'anno 1986 con quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

b) quanto a lire 19.123.600 milioni per l'anno 1986 e lire 137.000 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento riguardante «Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane)»;

c) quanto a lire 1.100.000 milioni per l'anno 1986, lire 2.200.000 milioni per l'anno 1987 e lire 2.200.000 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento riguardante «Concorso statale per mutui contratti dagli enti locali per finalità di investimento»;

d) quanto a lire 145.000 milioni per l'anno 1986 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento riguardante «Contributo in favore delle comunità montane».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro del tesoro*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1986
Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 16

86G0661

DECRETO-LEGGE 2 luglio 1986, n. **319.**

Misure urgenti per far fronte alla crisi di mercato dei settori ortofrutticolo e lattiero-caseario conseguente all'incidente alla centrale elettronucleare di Chernobyl.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a sopperire alle esigenze connesse alla grave crisi di mercato di alcuni prodotti ortofrutticoli e zootecnici indotta dagli effetti dell'incidente nella centrale elettronucleare di Chernobyl;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le ordinarie disponibilità di bilancio dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) per l'anno finanziario 1986 sono integrate di una somma complessiva pari a lire 300 miliardi per il finanziamento:

a) degli interventi urgenti dell'AIMA sul mercato dei prodotti ortofrutticoli, secondo le disposizioni della delibera adottata dal Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare (CIPAA) in data 8 maggio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 16 giugno 1986, per i prodotti conferiti entro il 6 giugno 1986;

b) degli interventi urgenti, in due fasi, sul mercato dei prodotti lattiero-caseari indicati nell'allegato *A* della delibera adottata dal CIPAA in data 14 maggio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 1986;

c) degli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 2 e all'articolo 3.

2. Gli interventi di cui alla lettera *b)* del comma 1 si applicano nei confronti delle imprese di lavorazione e trasformazione del latte che abbiano regolarmente ritirato, secondo contratto, i normali quantitativi di latte presso i produttori agricoli.

Art. 2.

1. Alle imprese e alle associazioni di produttori agricoli esercenti attività di lavorazione e trasformazione del latte e suoi derivati che, nel rispetto delle vigenti disposizioni di igiene pubblica, eliminano, alla scadenza del termine ultimo di utilizzo, quantitativi di prodotti lattiero-caseari di provenienza nazionale, detenuti alla data del 30 giugno 1986, in applicazione della prima fase di intervento dell'AIMA prevista dalla delibera del CIPAA del 14 maggio 1986, spetta un rimborso pari, per ciascun tipo di prodotto eliminato, al prezzo risultante dai listini aziendali in vigore al 30 aprile 1986, ridotto del 10%.

2. Per i prodotti ritirati dall'AIMA in attuazione della seconda fase di intervento prevista dalla delibera del CIPAA di cui al comma 1, il prezzo di ritiro da corrispondere non può essere superiore all'importo del rimborso previsto dallo stesso comma 1.

3. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno trasferito e ceduto il latte ad altre imprese di trasformazione sono rimborsate le spese sostenute per la raccolta, la prima lavorazione ed il trasporto, nella misura del 10% del

prezzo di acquisto del latte dal produttore, quale risulta in base alla legge 8 luglio 1975, n. 306, o in base ai precedenti accordi ancora in vigore.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti ivi indicati che hanno eliminato prodotti lattiero-caseari a decorrere dal 2 maggio 1986 ed entro il giorno 16 dello stesso mese.

Art. 3.

1. Ai produttori zootecnici che, a decorrere dal 2 maggio 1986 ed entro il giorno 16 dello stesso mese, hanno eliminato il latte fresco non ritirato dalle imprese trasformatrici, viene rimborsato il prezzo del latte stabilito in sede regionale in base alla legge 8 luglio 1975, n. 306, o in base ai precedenti accordi ancora in vigore.

2. Ai rimborsi provvede l'AIMA sulla base di elenchi nominativi redatti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome attestano, con la procedura di cui al comma 5 dell'articolo 4, la sussistenza delle condizioni che danno titolo al rimborso per l'importo accertato.

Art. 4.

1. Per i rimborsi di cui all'articolo 2, comma 1, entro trenta giorni dalla data di eliminazione delle giacenze dei prodotti, i soggetti interessati presentano apposita domanda.

2. Per i rimborsi di cui al comma 4 dell'articolo 2, la domanda è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la indicazione delle quantità dei prodotti eliminati ai sensi del medesimo comma 4.

3. Le domande di rimborso di cui ai commi 1 e 2 sono presentate all'AIMA per il tramite dei competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, accompagnate da certificazione delle autorità locali attestante la provenienza nazionale del prodotto e l'avvenuta eliminazione dello stesso, dalle eventuali certificazioni delle associazioni dei produttori contenenti copia della documentazione fiscale relativa al prodotto venduto o conferito, nonché dalle attestazioni di pagamento del latte ai produttori agricoli nei termini stabiliti. Per i produttori non soci di associazioni di produttori la certificazione è rilasciata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Per i rimborsi relativi ai prodotti ortofrutticoli ritirati ed eliminati in base alle disposizioni della delibera del CIPAA in data 8 maggio 1986, le associazioni dei produttori ortofrutticoli devono presentare domanda di rimborso all'AIMA entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La domanda deve essere inoltrata per il tramite dei competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, accompagnata da certificazione rilasciata dalle commissioni regionali di controllo dei ritiri disposti dall'AIMA circa la specie e la quantità dei prodotti ritirati ed eliminati. I rimborsi sono effettuati sulla base dei prezzi fissati dall'AIMA in misura non superiore a quelli medi all'origine franco produttore, rilevati sui mercati all'ingrosso alla data del 2 maggio 1986, ridotti per i ritiri successivi al 20 maggio 1986 del 30%.

5. L'organo regionale o provinciale competente, effettuato l'esame delle domande di cui ai commi 3 e 4, previa raccolta dei necessari elementi istruttori, le inoltra all'AIMA con propria proposta di rimborso analiticamente motivata e accompagnata dalla certificazione della sussistenza di tutte le condizioni che danno titolo al rimborso per l'importo ritenuto ammissibile.

6. Per i prodotti ortofrutticoli e per quelli lattiero-caseari eliminati l'AIMA provvede ai rimborsi relativi entro sei mesi dalla data di ricezione della proposta dell'organo regionale corredata della domanda e di tutta la relativa documentazione.

7. Per i prodotti lattiero-caseari l'importo da corrispondere è maggiorato di un interesse determinato al tasso del dieci per cento sulle somme ammesse al rimborso, commisurato al tempo intercorrente tra la data di ricezione della proposta di cui al comma 5 e quella di pagamento.

8. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per controlli a campione da effettuare sui soggetti che hanno presentato domanda di rimborso, individuati mediante sorteggio. Tali controlli sono affidati all'Ispettorato centrale repressione frodi e ai Corpi di polizia, d'intesa per questi ultimi con i Ministri competenti e con assunzione delle relative indennità di missione a carico dell'AIMA.

Art. 5.

1. L'AIMA non può far luogo alla corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, contributo, restituzione o altra erogazione richiesti da imprese di trasformazione di prodotti agricoli che non hanno pagato nei termini contrattuali ai produttori agricoli il prezzo dei prodotti stessi da loro acquistati. Le imprese di trasformazione che nella campagna precedente non abbiano adempiuto agli obblighi contrattuali di cui sopra sono escluse da qualsiasi aiuto, premio, indennità, contributo, restituzione o altra erogazione a carico della Comunità economica europea (CEE).

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli usuali controlli sulle operazioni di ritiro da parte

dell'AIMA di prodotti agricoli dal mercato, nonché sull'eliminazione dei prodotti di cui all'articolo 2, continuano ad operare le commissioni regionali composte da un funzionario della regione, da un appartenente al Corpo della guardia di finanza e da un funzionario dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.). In sostituzione del funzionario dell'I.C.E., ove non designato, partecipa un funzionario dell'Ispettorato centrale repressione frodi. I relativi oneri sono posti a carico del bilancio dell'AIMA.

3. Dopo l'articolo 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-*bis*. — Quando ricorrano circostanze che non consentano normali operazioni di immagazzinaggio a medio o lungo termine o insorgano particolari esigenze di tutela della salute pubblica, l'AIMA provvede alla eliminazione dei prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati che hanno formato oggetto del suo intervento nel rispetto delle vigenti disposizioni di igiene pubblica».

4. Al fine di accelerare i programmi di immissione sul mercato di prodotti agricoli conferiti all'AIMA e immagazzinati in base alla normativa comunitaria o a quella nazionale, così da conseguire economie di gestione e da realizzare altresì prontamente introiti finanziari, l'AIMA stessa è autorizzata ad attuare i programmi suddetti con procedure semplificate, deliberate dal proprio consiglio di amministrazione anche in deroga alle norme della contabilità di Stato e alle norme statutarie della Azienda stessa.

Art. 6.

1. Al finanziamento della spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 1 l'AIMA provvede mediante operazioni di mutuo quindicennale con la Cassa depositi e prestiti, secondo tempi, criteri e procedure stabiliti con proprio decreto dal Ministro del tesoro.

2. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 ha inizio a partire dall'anno successivo a quello di concessione ed il relativo onere, valutato in lire 39 miliardi annui, è assunto a carico del bilancio dell'AIMA, anche mediante utilizzo delle economie di spesa di gestione e degli introiti di cui al comma 4 dell'articolo 5.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
GORIA, *Ministro del tesoro*
CAPRIA, *Ministro del commercio con l'estero*

Visto, *Il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1986
Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 17

86G0663

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1986, n. **320**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 54, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

chimica clinica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1986
Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 229

86G0640

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1986, n. **321**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 50, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

fisiologia dello sport;
farmacologia cellulare;
farmacologia applicata;
fisiopatologia endocrina;
fisiologia e igiene del lavoro industriale;
cardiologia pediatrica;
urologia pediatrica;
auxologia normale e patologica;
gastroenterologia pediatrica;
fisiopatologia ostetrico-ginecologica;
neurofisiologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1986
Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 230

86G0641

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1986, n. **322**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi della Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università della Calabria, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nella tabella *D* (allegata all'art. 30), relativa agli insegnamenti integrativi per i corsi di laurea in ingegneria, è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

biometria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1986
Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 234

86G0642

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1986, n. **323**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 85, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

chimica e microscopia clinica;
chemioterapia;
nefrologia pediatrica;
medicina preventiva dei lavoratori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1986
Registro n. 49 Istruzione, foglio n. 232

86G0643

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 giugno 1986.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito e dei tassi minimi di interesse a carico dei mutuatari per le operazioni di credito all'esportazione con raccolta effettuata in lire.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 27 maggio 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica finanziaria in campo internazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 18 e 24 della legge predetta concernenti l'intervento agevolativo del Mediocredito centrale nel settore del credito all'esportazione;

Visto il proprio decreto 23 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1978, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 128, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 27 gennaio 1978, con il quale si è provveduto a

determinare le condizioni, le modalità e i tempi d'intervento del Mediocredito centrale, ai sensi dell'art. 18, quarto comma, della legge n. 227, limitatamente alle operazioni realizzate dagli istituti di credito con raccolta di mezzi finanziari in lire effettuata sul mercato interno;

Visto il proprio decreto 2 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1978, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 221, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 16 gennaio 1979, recante la determinazione delle condizioni, delle modalità e dei tempi di intervento nel Mediocredito centrale sulle operazioni di credito alla esportazione effettuate con raccolta di mezzi finanziari sui mercati esteri, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 1° giugno 1979, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1979, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 21 luglio 1979, con il quale sono state apportate alcune modifiche al decreto 2 dicembre 1978;

Visto il proprio decreto 16 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1980, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 348, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1980, concernente la determinazione delle modalità di rimborso agli istituti ed aziende di credito dell'onere assicurativo per rischio di cambio, relativo ad operazioni di credito all'esportazione di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227;

Visto il proprio decreto 17 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1980, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 384, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 6 dicembre 1980, contenente modificazioni al decreto ministeriale 23 dicembre 1977, concernente le condizioni, le modalità ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione a pagamento differito;

Visto il proprio decreto 3 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1981, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 256, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 10 aprile 1981, concernente la determinazione del tasso base per operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta a tassi variabili all'interno;

Visto il proprio decreto 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 353, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 luglio 1981, contenente integrazioni al decreto ministeriale 23 dicembre 1977, concernente le condizioni, le modalità ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione a pagamento differito;

Visto il proprio decreto 16 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1981, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 388, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 dell'11 settembre 1981, contenente modificazioni al decreto ministeriale del 23 dicembre 1977 per le operazioni di credito all'esportazione all'interno della Comunità economica europea;

Visto il proprio decreto 20 agosto 1981, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1981, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 198, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 6 novembre 1981, concernente le modalità di intervento del Mediocredito centrale per operazioni di credito all'esportazione finanziate con provvista effettuata all'estero e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 28 settembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1981, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 296, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 29 dicembre 1981, concernente le condizioni e le modalità per la concessione dell'intervento agevolativo a carico del fondo, di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, sui crediti finanziari che il Mediocredito centrale è autorizzato a concedere ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1981, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1981, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 330, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1981, con il quale sono state apportate modifiche ai decreti ministeriali del 3 marzo 1981 e del 5 giugno 1981 sopra richiamati, riguardanti le condizioni, le modalità ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito all'esportazione;

Visto il proprio decreto 11 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1981, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 80, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 29 dicembre 1981, concernente le modalità di intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti di cui all'art. 15/*g* della legge 24 maggio 1977, n. 227;

Visto il proprio decreto 28 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1982, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 121, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 27 maggio 1982, contenente modificazioni al decreto 23 dicembre 1977, concernente le condizioni, le modalità ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione a pagamento differito;

Visto il proprio decreto 28 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1982, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1982, concernente la determinazione delle condizioni e modalità di intervento del Mediocredito centrale nella fase di approntamento della fornitura su operazioni di credito all'esportazione a pagamento differito, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, come modificato dall'art. 26 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il proprio decreto 29 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1982, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 229, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1982, concernente le condizioni, le modalità ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione a pagamento differito;

Visto il proprio decreto 13 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1982, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 342, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 2 ottobre 1982, contenente integrazioni al decreto 23 dicembre 1977, concernente le condizioni, le modalità ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione a pagamento differito;

Visto il proprio decreto 29 novembre 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1982, registro n. 36 Tesoro, foglio n. 325, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1983, concernente la modificazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 1977 riguardante le condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito all'esportazione;

Visto il proprio decreto in data 9 agosto 1985, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1985, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 276, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985, tra l'altro modificativo degli articoli 1 e 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 1977 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 29 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1985, registro n. 37 Tesoro, foglio n. 242, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 27 novembre 1985, concernente la rideterminazione dei tassi minimi di interesse per le operazioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 1985;

Visto il proprio decreto 27 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1986, concernente il tasso di riferimento da applicare nel semestre gennaio-giugno 1986 alle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta all'interno a tassi variabili;

Visto il proprio decreto 30 aprile 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 6 maggio 1986, concernente il tasso di riferimento da applicare nel bimestre maggio-giugno 1986 alle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta all'interno a tassi fissi;

Visto il proprio decreto 3 maggio 1986, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1986, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 1986, concernente — tra l'altro — la revisione della misura dei tassi minimi di interesse previsti nell'art. 2 del decreto 9 agosto 1985;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 14 maggio 1971;

Vista la decisione del Consiglio della CEE del 4 aprile 1978, relativa all'applicazione di talune linee direttrici in materia di crediti all'esportazione beneficianti di sostegno pubblico, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuta l'esigenza di rivedere la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito di cui all'art. 1 e dei tassi di interesse previsti nell'art. 2 del richiamato decreto ministeriale 9 agosto 1985 per adeguarli alle mutate condizioni di mercato;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito per le operazioni di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 9 agosto 1985 e successive modifiche ed integrazioni è fissata, per i contratti di finanziamento stipulati a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, in misura fino a un massimo dell'1 per cento.

Art. 2.

La misura dei tassi minimi di interesse di cui all'art. 2, primo comma, del decreto ministeriale 9 agosto 1985 e successive modifiche e integrazioni è così rideterminata:

11% annuo per le operazioni di durata fino a 5 anni;

11,30% annuo per le operazioni di durata superiore a 5 anni.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione.

Roma, addì 24 giugno 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1986
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 284

86A5114

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 giugno 1986.

Norme per l'attuazione del piano straordinario per l'occupazione giovanile, previsto dalla legge 11 aprile 1986, n. 113.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 11 aprile 1986, n. 113, articoli 1 e 2, concernente il piano straordinario per l'occupazione giovanile, di interesse nazionale;

Visto il disposto dell'art. 1, primo comma, che prevede, ai fini dell'attuazione del piano, un'attività promozionale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il disposto dell'art. 1, secondo comma, che prevede l'approvazione dei progetti, predisposti in attuazione del piano, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di valutazione;

Considerata l'esigenza di stabilire indirizzi per lo svolgimento delle suindicate attribuzioni;

Considerata la caratterizzazione formativa dei progetti ammissibili ai benefici della legge e per i quali occorre attivare il Fondo sociale europeo;

Considerata l'urgenza di stabilire procedure idonee all'attuazione del piano degli anni 1986 e 1987;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti proponenti

Ai fini dell'attuazione del piano straordinario di cui alla legge 11 aprile 1986, n. 113, articoli 1 e 2, le imprese, gli enti pubblici economici ed i loro consorzi, nonché le associazioni e fondazioni con fini di ricerca o di assistenza tecnica ad attività di imprese, possono presentare al Ministero del lavoro progetti per l'assunzione di lavoratori con il contratto di formazione e lavoro di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, purché aventi i requisiti di cui all'art. 2 seguente.

Nel caso di progetti presentati da consorzi di imprese o enti pubblici economici, nel progetto devono essere specificati i singoli soggetti giuridici titolari del rapporto di lavoro, precisando per ciascuno di essi il numero dei giovani che si intende assumere.

È consentita la presentazione di progetti di più imprese, per il tramite delle articolazioni locali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

Art. 2.

Condizioni di ammissibilità

A) I progetti di cui all'art. 1 dovranno riguardare l'assunzione di lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni e che risultano iscritti da almeno dodici mesi nella prima e seconda classe delle liste di collocamento di cui all'art. 10, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264.

La durata della permanenza dell'iscrizione nelle liste suddette sara accertata dall'ufficio di collocamento competente al momento del rilascio del nulla osta all'assunzione.

L'assunzione dei lavoratori può avvenire a partire dalla data di approvazione del progetto e dovrà concludersi entro e non oltre sei mesi dalla data medesima.

B) I progetti dovranno precisare i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro e devono recare l'indicazione dei programmi formativi, con le specifiche qualificazioni professionali da acquisire, secondo lo schema allegato.

C) In sede di prima applicazione, i progetti devono essere presentati, corredati dagli elementi di cui allo schema allegato, entro il 30 settembre 1986, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dell'orientamento ed addestramento professionale dei lavoratori - Via Castelfidardo n. 43, 00185 Roma, per l'istruttoria, e, in copia, alle commissioni regionali dell'impiego competenti per territorio, presso gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione. I progetti che riguardano più regioni vanno inviati a tutte le commissioni regionali dell'impiego interessate.

Art. 3.

Approvazione dei progetti

I progetti sono approvati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 1, secondo comma, della legge, che terrà conto delle valutazioni che le commissioni regionali per l'impiego abbiano eventualmente trasmesso entro e non oltre il 31 ottobre 1986, sulla base dei progetti ad esse pervenuti, in merito alla rispondenza nella loro globalità alle esigenze dell'occupazione giovanile del territorio di compentenza.

I progetti sono prescelti nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 1, quinto comma, della legge, secondo una articolazione regionale correlata all'incidenza della disoccupazione giovanile nella fascia di età 15-29 anni, in aderenza ai parametri della tabella allegata.

Art. 4.

Criteri di priorità

Per l'attuazione delle priorità di cui all'art. 1, quinto comma, della legge, saranno osservati i seguenti criteri:

a) le aree territoriali di cui al punto *a)* del comma citato sono le province in cui il tasso di disoccupazione giovanile risulta superiore alla media regionale;

b) le professionalità di cui al punto *b)* del comma citato sono quelle riconducibili ai livelli direttivi, quelle per le quali è richiesto un titolo di studio corrispondente ad una formazione universitaria, e le qualificazioni appartenenti all'area tecnica ed industriale;

c) i profili professionali particolarmente qualificati di cui al punto *c)* del comma citato implicano un programma formativo che includa almeno 200 ore di formazione teorica connessa all'apprendimento delle nuove tecnologie, ed un titolo di studio iniziale non inferiore al diploma di scuola secondaria superiore;

d) le categorie di cui al punto *d)* del comma citato sono:

giovani disoccupati da almeno ventiquattro mesi secondo le medesime modalità stabilite al precedente art. 2. lettera *A)*;

giovani capi di famiglia senza reddito;

giovani portatori di handicap;

e) l'intesa con le associazioni sindacali territoriali o di categoria dei lavoratori aderenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, dovrà essere documentata da apposita dichiarazione delle parti.

In caso di carenza di risorse disponibili, a fronte delle richieste di contributo avranno titolo preferenziale i progetti definiti prioritari secondo il punto *c)* suindicato e, successivamente, secondo il maggior numero dei punti elencati. A parità di altre circostanze, avranno priorità i progetti che prevedono l'assunzione di lavoratori in misura incrementativa dei livelli occupazionali del soggetto proponente registrati sei mesi prima della presentazione del progetto.

Art. 5.

Spese di realizzazione dei progetti

I soggetti proponenti possono chiedere il rimborso dei seguenti tipi di spese eventualmente da sostenere per la realizzazione dei progetti approvati:

spese per la selezione delle persone da assumere;

spese di progettazione del programma di formazione e lavoro;

spese di gestione delle singole parti di attività formativa.

Il finanziamento relativo, a carico della legge, sarà stabilito con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro.

A tal fine il soggetto proponente dovrà allegare al progetto un questionario analogo a quelli utilizzati per la richiesta di contributo del Fondo sociale europeo, compilandolo in ogni sua parte ed esponendo, nella voce «reddito degli allievi» del questionario F.S.E. i contributi ricevuti sulla retribuzione corrisposta, in misura di quanto previsto dal sesto comma dell'art. 1 della legge, ed il «valore equivalente» delle facilitazioni di carattere contributivo sugli oneri sociali, di cui all'art. 3, sesto comma, della legge n. 863/1984, relativamente alle ore di formazione.

Roma, addì, 23 giugno 1986

Il Ministro: DE MICHELIS

SCHEDA SUI DATI INFORMATIVI
DA INDICARE NEI PROGETTI

1. *Dati generali sul soggetto presentatore*

Denominazione, codice fiscale, iscrizione alla camera di commercio, natura giuridica, sede legale, codice ISTAT . . .

2. *Dati riguardanti il pesonale*

Numero addetti alla data di presentazione del progetto, eventuale ricorso alla CIG o a riduzione del personale negli ultimi dodici mesi, contratto collettivo nazionale di lavoro, . . .

3. *Descrizione del progetto*

Sedi delle unità locali interessate al progetto e descrizione delle attività economiche lì svolte, motivazioni della richiesta con specificazione se trattasi di assunzioni in incremento degli organici, . . .

4. *Dati sui contrattisti*

4.1 numero dei giovani da assumere distinti per qualificazione professionale da conseguire, per esso, per età, per titolo di studio (le classi di età da utilizzare sono: 18-19, 20-24, 25-29 anni).

4.2 categoria contrattuale all'atto dell'assunzione; categoria di inquadramento della qualificazione professionale, al conseguimento della quale è preordinato il progetto.

4.3 previsioni circa la conversione dei contratti a tempo indeterminato.

5. *Programma formativo*

Distintamente per ciascuna qualificazione professionale, di cui sub 4.1:

5.1 durata del contratto e tempi di formazione e di lavoro;

5.2 descrizione delle capacità tecnico-professionali da conseguire;

5.3 modalità di svolgimento dell'attività formativa (strutture e attrezzature dedicate, docenti e personale che affianca, convenzioni con strutture esterne ed università, . . .);

6. *Questionario di fondo sociale europeo*

Se si intendono richiedere i benefici di cui all'art. 5 del decreto.

7. *Riepilogo dei dati necessari per il conseguimento delle priorità*

Seguendo rigorosamente e dimostrando quanto indicato nell'art. 4 del decreto.

ARTICOLAZIONE REGIONALE DEI GIOVANI DA ASSUMERE

A. *Regioni del centro-nord*

	Giovani 14-29 anni in cerca di occupazione (.000 unità) (1)	Distribuzione percentuale (2)	Numero dei contratti ex-legge n. 11 (3)
Piemonte	136	14,2	2.800
Valle d'Aosta	2	0.2	100
Lombardia	223	23.3	4.600
Prov. aut. Bolzano	7	0,7	200
Prov. aut. Trento	14	1,5	300
Veneto	117	12,2	2.400
Friuli-Venezia Giulia	32	3,4	700
Liguria	46	4,8	1.000
Emilia-Romagna	98	10,3	2.000
Toscana	92	9,6	1.900
Umbria	33	3.5	700
Marche	32	3,4	700
Lazio	123	12,9	2.600
Totale centro-nord	955	100,0	20.000

B. *Regioni del Mezzogiorno*

	(1)	(2)	(3)
Lazio	44	4,8	1.000
Abruzzo	41	4,5	900
Molise	10	1,1	200
Campania	255	28,1	5.600
Puglia	146	16,1	3.200
Basilicata	25	2,8	600
Calabria	94	10,3	2.100
Sicilia	194	21,3	4.200
Sardegna	100	11,0	2.200
Totale Mezzogiorno	909	100,0	20.000

Nota tecnica:

i dati della colonna 1 sono desunti dalle rilevazioni dell'ISTAT sulle forze di lavoro, media annuale 1985;

la distribuzione percentuale della colonna 2 è calcolata sui dati della colonna 1;

l'articolazione dei dati della colonna 3 è basata sull'attribuzione convenzionale di cento unità alla Valle d'Aosta e di duecento unità alla provincia di Bolzano, nonché sull'arrotondamento delle cifre al centinaio di unità, calcolate applicando le percentuali della colonna 2 ai sub-totali del Mezzogiorno e del centro-nord.

86A5120

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI LINGUE MODERNE DI MILANO

Facoltà di lingue moderne:

lingua e letteratura francese;
linguistica.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

elettronica applicata;
istituzioni di fisica matematica.

UNIVERSITÀ DI URBINO

Facoltà di lettere e filosofia:

psicologia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A5005

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio dei prodotti ricavati dalla distillazione di vini da tavola di produzione nazionale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'A.I.M.A., in particolare l'art. 3, primo comma, lettera *b)*;

Vista la delibera del CIPAA in data 1° agosto 1985, con la quale è stato approvato il programa degli interventi nazionali dell'A.I.M.A. per il 1986;

Ritenuto di dover provvedere alla fissazione dei prezzi di acquisto, delle caratteristiche qualitative nonché delle quantità dei prodotti della distillazione di vini che devono essere acquistati dall'A.I.M.A. nell'ambito degli interventi nazionali previsti per il 1986;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio di tali prodotti;

Nell'adunanza del 6 giugno 1986,

Ha deliberato:

Art. 1.

Possono formare oggetto di acquisto da parte dell'A.I.M.A., nell'ambito del programma degli interventi nazionali per il 1986 approvato dal CIPAA nell'adunanza del 1° agosto 1985, i seguenti prodotti ricavati dalla distillazione di vini da tavola di produzione nazionale effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 856/86 del 24 marzo 1986, relativo alla distillazione di sostegno per la campagna 1985/86:

a) alcole etilico neutro con gradazione alcolica non inferiore a 96°, rispondente alle caratteristiche qualitative stabilite dall'allegato al regolamento (CEE) n. 2179/83 del 25 luglio 1983;

b) acquavite di vino avente le caratteristiche qualitative previste dalla legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni;

c) alcole grezzo con gradazione alcolica non inferiore a 90,5°.

Non possono formare oggetto di acquisto le partite di acquavite di vino ottenute con scarti di lavorazione (teste e code) inferiori al 2%. Tuttavia sono ammesse all'acquisto le partite con scarti inferiori al 2%, purchè ottenute con sistema di lavorazione del tipo charentaise.

In ogni caso l'acquisto dell'acquavite di vino è subordinato alla condizione che il prodotto venga ceduto all'A.I.M.A. in recipienti di quercia.

Gli scarti di lavorazione (teste e code) dei prodotti di cui alle lettere *a)* e *b)* non possono essere ceduti all'A.I.M.A.

Art. 2.

I prezzi di acquisto per ettolitro e per grado alcolico, dovuti all'A.I.M.A. al venditore, sono i seguenti:

L. 1.385 per il prodotto di cui alla lettera *a)* dell'art. 1;
L. 1.370 per il prodotto di cui alla lettera *b)* dell'art. 1;
L. 1.270 per il prodotto di cui alla lettera *c)* dell'art. 1.

I prezzi suddetti si applicano a merce nuda in partenza dal luogo di immagazzinamento del prodotto.

Art. 3.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti di cui al precedente art. 1 è effettuato in base ad offerta scritta del venditore, contenente le seguenti indicazioni:

a) denominazione o ragione sociale e sede della ditta venditrice, nonché il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentante;

b) la quantità (espressa in ettolitri e in ettanidri), la qualità e gradazione alcolica effettiva della partita di prodotto offerta in vendita con la specificazione che la partita medesima proviene dalla distillazione di cui al regolamento (CEE) n. 856/86;

c) denominazione e sede dello stabilimento nel quale è stata effettuata la distillazione;

d) ubicazione del magazzino di deposito del prodotto, con la specifica dei contenitori nei quali lo stesso si trova conservato.

Art. 4.

L'offerta di vendita deve essere redatta su carta legale e pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre il 31 ottobre 1986, corredata dai seguenti documenti in originale o copia autenticata:

a) certificato della cancelleria del Tribunale (per le società commerciali e le persone giuridiche) o della camera di commercio, industria ed artigianato (per le ditte individuali e le società di fatto) - di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'offerta - indicante, tra l'altro, le complete generalità e la qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;

b) dichiarazione del competente UTIF relativa alla partita di prodotto offerta in vendita, dalla quale risultino, oltre al vincolo a favore dell'A.I.M.A. della partita medesima, le seguenti indicazioni:

la quantità (espressa in ettolitri, ed in ettanidri), la gradazione alcolica e le caratteristiche del prodotto;

tipo e contrassegno dei contenitori del prodotto e luogo di immagazzinamento;

il nome dei produttori che hanno ceduto il vino per la distillazione, e la quantità di ciascuno ceduta;

la distillazione comunitaria e il periodo in cui è stato ottenuto il prodotto;

c) obbligazione irrevocabile del titolare della distilleria o del magazzino di invecchiamento presso il quale è depositata la partita di prodotto oggetto dell'offerta, a conservare in deposito la partita medesima;

d) dichiarazione sulle modalità di pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A. (commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario o postale, ecc.).

Art. 5.

Verificata la regolarità dell'offerta e della relativa documentazione, l'A.I.M.A. provvede alla comunicazione di accettazione della partita di prodotto offerta in vendita, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale, inviata al venditore, al depositario del prodotto e all'UTIF.

Art. 6.

Il passaggio in proprietà del prodotto e la relativa consegna, con la costituzione del conseguente rapporto di deposito, decorrono, a tutti gli effetti giuridici ed economici dalla data di autenticazione delle firma apposta sull'atto di obbligazione.

La consegna avviene senza estrazione del prodotto dal luogo in cui è immagazzinato al momento della presentazione dell'offerta di vendita all'A.I.M.A.

Pertanto, il servizio per il deposito e la conservazione delle partite di prodotto acquistate resta affidato alle ditte depositarie del prodotto medesimo con le modalità ed alle condizioni da definire a mezzo di contratto.

Il prodotto indicato al punto *b)* dell'art. 1 deve essere conservato esclusivamente in recipienti di quercia non verniciati e senza rivestimento né interno né esterno.

Art. 7.

L'A.I.M.A. dispone il pagamento del prezzo di acquisto dovuto al venditore, dietro presentazione di fattura, emessa dal venditore medesimo al ricevimento della lettera di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1986

Il Ministro-Presidente: PANDOLFI

86A5096

Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio dei prodotti ricavati dalla distillazione di cui all'art. 41 del regolamento CEE n. 337/79 per la campagna 1985-86.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'A.I.M.A.;

Visto il regolamento CEE, n. 337/79 del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 41;

Visto il regolamento CEE, n. 2179/83 del 25 luglio 1983, e successive modificazioni, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il regolamento CEE, n. 854/86 del 24 marzo 1986 recante le modalità di applicazione della distillazione obbligatoria di cui all'art. 41 del regolamento CEE n. 337/79;

Visti i regolamenti CEE, n. 855/86 del 24 marzo 1986, n. 1092/86 e n. 1093/86 del 16 aprile 1986 che stabiliscono le modalità di applicazione della predetta distillazione per la campagna vitivinicola 1985-86;

Vista la circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 2 del 14 aprile 1986;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio dei prodotti della distillazione consegnati in applicazione delle citate disposizioni comunitarie;

Nell'adunanza del 6 giugno 1986,

Ha deliberato:

Art. 1.

I distillatori riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 1° marzo 1984, che intendono consegnare all'A.I.M.A. a norma dell'art. 41 del regolamento CEE n. 337/79, i prodotti ricavati dalla distillazione dei vini da tavola di cui ai regolamenti CEE n. 855/86 del 24 marzo 1986 e n. 1093/86 del 16 aprile 1986, devono presentare offerta di vendita all'A.I.M.A. secondo le modalità e alle condizioni stabilite nella presente deliberazione.

Art. 2.

Ai sensi delle disposizioni comunitarie citate all'art. 1 possono essere ceduti all'A.I.M.A. i seguenti prodotti della distillazione:

alcole neutro con gradazione alcolica non inferiore a 96°, rispondente alla definizione che figura nell'allegato del regolamento CEE n. 2179/83;

alcole con gradazione alcolica non inferiore a 92°, diveso da quello di cui al primo trattino.

Art. 3.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti della distillazione indicati all'art. 2 è effettuato in base ad offerta scritta del distillatore contenente le seguenti indicazioni:

a) denominazione o ragione sociale e sede della ditta venditrice, nonché il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentante;

b) la quantità (espressa in ettolitri e in ettanidri), la qualità e gradazione alcolica effettiva della partita di prodotto offerta in vendita con la specificazione che la partita medesima proviene dalla distillazione dei vini da tavola di cui ai regolamenti CEE n. 855/86 del 24 marzo 1986 e n. 1093/86 del 16 aprile 1986;

c) dichiarazione da cui risulti se il distillatore abbia presentato precedente richiesta dell'aiuto comunitario per la partita di prodotto offerta in vendita;

d) denominazione e sede dello stabilimento nel quale è stata effettuata la distillazione;

e) ubicazione del magazzino di deposito del prodotto, con la specifica dei contenitori nei quali lo stesso si trova conservato;

f) dichiarazione sulle modalità di pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A. (commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario o postale, ecc.).

Art. 4.

L'offerta di vendita deve essere redatta su carta legale e pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre il 31 ottobre 1986, corredata dai seguenti documenti in originale o copia autenticata:

a) certificato della cancelleria del tribunale (per le società commerciali) o della camera di commercio, industria ed artigianato (per le ditte individuali e le società di fatto) — in data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'offerta — indicante, tra l'altro, le complete generalità e la qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;

b) certificato del competente UTIF conforme al modello allegato alla circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 2 del 14 aprile 1986, dal quale risultino, oltre al vincolo a favore dell'A.I.M.A. della partita di prodotto offerta in vendita, le seguenti indicazioni:

la quantità in ettolitri, la qualità e la gradazione alcolica del prodotto;

che il prodotto proviene dalla distillazione dei vini di cui ai regolamenti CEE n. 853/86 e n. 1093/86 e ha i requisiti indicati al primo o al secondo trattino dell'art. 2;

tipo e contrassegno dei contenitori del prodotto e luogo di immagazzinamento;

il nome di produttori che hanno ceduto il vino per la distillazione, la quantità di prodotto da ciascuno ceduta e gli estremi dei relativi documenti di accompagnamento;

il periodo in cui è stata effettuata la distillazione;

c) obbligazione irrevocabile del titolare della distilleria, presso la quale è depositata la partita oggetto dell'offerta, a conservare in deposito la partita medesima;

d) copia della comunicazione effettuata dai produttori obbligati all'A.I.M.A. a norma dell'art. 10 del regolamento CEE n. 854/86;

e) copia della dichiarazione di produzione per la campagna 1985-86 e/o dei fogli dei registri di carico e scarico relativi alle partite di prodotti a monte del vino acquistati da ogni singolo obbligato successivamente alla data dell'8 dicembre 1985;

f) certificato di analisi del vino distillato, rilasciato da un laboratorio o istituto all'uopo abilitato in cui siano indicati i seguenti elementi: quantità, colore, gradazione alcolometrica effettiva per distillazione, acidità totale espressa in acido tartarico, acidità volatile espressa in acido acetico, estratto secco, ceneri, metanolo.

Art. 5.

Verificata la regolarità dell'offerta e della relativa documentazione, l'A.I.M.A. provvede alla comunicazione di accettazione della partita di prodotto offerta in vendita, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale, inviata per conoscenza anche all'UTIF.

Art. 6.

I prezzi di acquisto per ettolitro e per grado alcolico, dovuti dall'A.I.M.A. al venditore, sono i seguenti:

a) L. 3.023,28 per il prodotto di cui al primo trattino dell'art. 2 ottenuto dalla distillazione dei vini da tavola del tipo AI ed assimilati;

b) L. 3.215,94 per il prodotto di cui al primo trattino dell'art. 2 ottenuto dalla distillazione dei vini da tavola dei tipi RI-RII ed assimilati;

c) L. 2.860,26 per il prodotto di cui al secondo trattino dell'art. 2 ottenuto dalla distillazione dei vini da tavola del tipo AI ed assimilati;

d) L. 3.052,92 per il prodotto di cui al secondo trattino dell'art. 2 ottenuto dalla distillazione dei vini da tavola dei tipi RI-RII ed assimilati.

Nel caso in cui il distillatore abbia già beneficiato dell'aiuto comunitario per la partita di prodotto offerta in vendita, i prezzi di cui al primo comma sono diminuiti dell'importo dell'aiuto corrispondente e, pertanto, sono tutti dello stesso importo di L. 1.422,72.

Tali prezzi si applicano a merce nuda franco magazzino dell'A.I.M.A.

Art. 7.

Il passaggio in proprietà del prodotto e la relativa consegna, con la costituzione del conseguente rapporto di deposito, decorrono, a tutti gli effetti giuridici ed economici dalla data di autenticazione della firma apposta sull'atto di obbligazione di deposito.

La consegna avviene senza estrazione del prodotto dai magazzini delle distillerie in cui si trova immagazzinato al momento della presentazione dell'offerta di vendita all'A.I.M.A.

Pertanto, il servizio per il deposito e la conservazione delle partite di prodotto acquistate resta affidato alle ditte depositarie del prodotto medesimo con le modalità ed alle condizioni da definire a mezzo di contratto in uso per il deposito dell'alcole detenuto dalla distilleria in attuazione di altri regolamenti comunitari.

Art. 8.

L'A.I.M.A. dispone il pagamento del prezzo di acquisto entro tre mesi dalla consegna dell'alcole, dietro presentazione di fattura, emessa dal venditore al ricevimento della lettera di cui al precedente art. 5, per l'importo di L. 1.422,72 per grado/ettolitro di prodotto, che è pari alla differenza tra il prezzo di acquisto dell'alcole e il relativo aiuto comunitario.

Contestualmente viene disposto il pagamento dell'aiuto comunitario per la partita di prodotto oggetto dell'acquisto, qualora il distillatore non ne abbia già beneficiato a seguito di distinta richiesta presentata in precedenza.

Art. 9.

Per le partite di alcole cedute il distillatore deve fornire all'A.I.M.A. entro il 1° febbraio 1987, la prova di avere pagato ai produttori il prezzo minimo di acquisto del vino entro il termine previsto dall'art. 13 del regolamento CEE n. 854/86, mediante la presentazione delle fatture relative alla cessione del vino, dalle quali risultino la quantità del vino ceduto, la gradazione alcolica e il corrispondente montegradi.

Tali fatture devono essere accompagnate dalle dichiarazioni, sottoscritte dai produttori con firma autenticata, attestanti che il pagamento del prezzo in esse indicato è avvenuto entro il termine stabilito dal citato regolamento.

Art. 10.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1986

Il Ministro-Presidente: PANDOLFI

86A5097

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 13, primo comma della legge 26 settembre 1981, n. 537

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 13 febbraio 1986, ha approvato le istanze per la riduzione del tasso di interesse sui debiti dovuti ad enti di previdenza, presentate dalle seguenti società, nella misura del 50%:

Cartiera Galvani S.p.a. di Cordonons (Pordenone);
Ducati Elettrotecnica S.p.a. di Bologna;
Industrie Zanussi S.p.a. di Pordenone;
Inelco S.p.a. di Orsenigo (Como);
Meson's S.p.a. di Pasiano (Pordenone);
Zanussi climatizzazione di Bassano del Grappa (Vicenza);
Zanussi componenti plastica S.p.a. di Pordenone;
Zanussi edilizia industrializzata S.p.a. di Pordenone;
Zanussi elettromeccanica S.p.a. di Pordenone;
Zanussi elettronica S.p.a. di Pordenone;
Zanussi metallurgica S.p.a. di Maniago (Pordenone);
Zeltron S.p.a di Campoformido (Udine);
Alfa Romeo auto S.p.a. di Castellanza (Varese);
Cotonificio Cantoni S.p.a di Castellanza (Varese);
Cantoni Satilai S.p.a. di Castellanza (Varese);
Tessiture Cantoni S.p.a. di Castellanza (Varese);
Cantoni Mastercoat S.p.a. di Castellanza (Varese);
Tessitura di Trecate S.p.a di Castellanza (Varese);
Peplos S.p.a. di Castellanza (Varese);
Manar S.p.a. di Castellanza (Varese);
Europhon S.p.a. di Milano;
Merak S.p.a (ora Himont S.p.a. - gruppo Montefibre) di Terni;
Gruppo Montefibre (Montefibre S.p.a., Società italiana prodotti acrilici Sipa S.p.a., Società italiana Nylon Sin S.p.a., Chatillon S.p.a., Società italiana poliestere S.p.a. e Taban S.p.a.), di Milano;
Paolo Morassutti S.p.a. (gruppo Pacchetti) di Padova;
Giulio Einaudi editori S.p.a. di Torino;

Il CIPI, nella stessa seduta, ha altresì approvato le istanze per la riduzione del tasso di interesse sui debiti dovuti ad enti di previdenza, nella misura del 35%, presentate dalle seguenti società:

Vasto legno S.p.a. di Vasto;

Omac - Officine meccaniche A. Cipriani S.p.a. di Pollena Trocchia (Napoli), filiale di Genga (Ancona);

Nuova Filim S.r.l. di Nova Milanese;

Capperi S.p.a. di Legnano (Milano).

86A5099

REGIONE BASILICATA

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Banzi

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il deliberato della giunta regionale n. 5410 dell'11 ottobre 1985 con cui si propone di includere, in quanto di notevole interesse pubblico, negli elenchi di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 art. 1, numeri 3 e 4 una zona facente parte del territorio comunale di Banzi;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge regionale n. 9 del 4 maggio 1981;

Visto il verbale della commissione provinciale di Potenza per la protezione delle bellezze naturali, allegato al presente provvedimento debitamente pubblicato all'albo del comune di Banzi;

Preso atto che le opposizioni al vincolo in parola sono state respinte dalla commissione sopracitata;

Preso atto degli obblighi che incombono sui proprietari e possessori di immobili ricadenti nell'area dichiarata di pubblico interesse così come formulati nella premessa del deliberato di giunta e delle motivazioni che hanno determinato il vincolo;

Visto il parere della quinta commissione consiliare permanente;

All'unanimità dei voti, espressi dai ventidue consiglieri presenti e votanti,

Delibera

di approvare l'inclusione in quanto di notevole interesse pubblico negli elenchi di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, una zona facente parte del territorio comunale di Banzi che sarà sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è delimitata dalla seguente perimetrazione:

«Partendo dalla q. 567 sulla carrareccia a monte di Piano Carbone; seguendo stessa carrareccia oltre la masseria La Sala fino all'innesto con il sentiero lungo la valle Nocellara (q. 557); lungo questo sentiero fino al confine comunale; seguendo stesso confine fino all'innesto con la carrareccia denominata Carrera della Regina; lungo questa fino all'innesto con la strada provinciale Apula 6 per Palazzo S. Gervasio; seguendo questa fino ad incontrare la strada Grotte di Cassano; lungo questa strada fino al km 4 all'innesto con la Carrera della Regina; seguendo questa fino a raggiungere la q. 543; da q. 543 lungo la mulattiera tra Parco di Nozza e Terre Nuove fino a q. 441 e oltre fino a q. 520; da q. 520 fino all'incrocio tra la strada comunale Fontenelle e Fornaci con la comunale Parco dei Tesoro; lungo questa fino all'incrocio con la strada comunale di Monte Lupino; lungo questa fino all'incrocio con la strada Banzi-Genzano; via Nazionale; via V. Vittorio Emanuele III, via Cavour; strada comunale del Cimitero fino alla curva q. 545; di qui fino al km 66 della via provinciale Banzi-Palazzo S.G.; da km 66 fino a ricongiungersi alla q. 567 a monte di Piano Carbone.

Di pubblicare, ai sensi dell'art. 6, comma quarto della legge regionale 4 maggio 1981, n. 9 il suddetto elenco delle zone vincolate, sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Potenza».

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come appresso.

Il presidente del consiglio regionale: COVIELLO

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DELLA PROVINCIA DI POTENZA.

Verbale

L'anno 1985 il giorno 22 del mese di aprile alle ore dieci in Potenza nella sede del dipartimento assetto del territorio si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Potenza, a seguito di regolare convocazione effettuata dal presidente con lettera del 9 aprile 1985, n. 654, per discutere il seguente ordine del giorno:

imposizione del vincolo di parte del territorio del comune di Banzi, esame delle opposizioni.

(Omissis).

Essendo presente il numero legale dei componenti la commissione stessa, il presidente dichiara aperta la seduta e dà lettura delle tre opposizioni pervenute avverso la proposta di vincolo.

(Omissis).

La commissione, esaminata la prima opposizione a firma del sig. Lomuto Michele del 7 marzo 1979, diretta ad ottenere la rimozione del vincolo in quanto pregiudicherebbe, a suo parere la possibilità di effettuare un miglioramento fondiario dei propri terreni, ad unanimità dichiara respinta la stessa.

(Omissis).

La commissione, esaminata la seconda opposizione sottoscritta da numerosi cittadini di Banzi del 5 febbraio 1979, diretta ad ottenere una diversa perimetrazione della parte di territorio comunale vincolata, ad unanimità respinge la stessa.

(Omissis).

La commissione, esaminata la terza opposizione a firma della Salini Costruttori S.p.a. del 17 ottobre 1978, ad unanimità respinge la stessa.

(Omissis).

La commissione, ritenuta la necessità di procedere a tale vincolo per salvaguardare una zona di notevole interesse paesaggistico decide di esprimere parere favorevole all'iscrizione fra le località di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 art. 1, numeri 3 e 4, della zona del comune di Banzi compresa nella seguente perimetrazione:

«Partendo dalla q. 567 sulla carrareccia a monte di Piano Carbone; seguendo stessa carrareccia oltre la masseria La Sala fino all'innesto con il sentiero lungo la valle Nocellara (q. 557); lungo questo sentiero fino al confine comunale; seguendo stesso confine fino all'innesto con la carrareccia denominata Carrera della Regina; lungo questa fino all'innesto con la strada provinciale Appula 6 per Palazzo S. Gervasio; seguendo questa fino ad incontrare la strada Grotte di Cassano; lungo questa strada fino al km 4 all'innesto con la Carrera della Regina; seguendo questa fino a raggiungere la q. 543; da q. 543 lungo la mulattiera tra Parco di Nozza e Terrenuove fino a q. 441 ed oltre fino a q. 520; da q. 520 fino all'incrocio tra la strada comunale Fontenelle e Fornaci con la comunale Parco del Tesoro; lungo questa fino all'incrocio con la strada comunale di Montelupino; lungo questa fino all'incrocio con la strada Banzi-Genzano; via Nazionale; via Vittorio Emanuele III, via Cavour; strada comunale del cimitero fino alla curva q. 545; di qui fino al km 66 della via provinciale Banzi-Palazzo S. Gervasio; da km 66 fino a ricongiungersi alla q. 567 a monte di Piano Carbone.

(Omissis)

86A4500

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Rinvio della pubblicazione dell'avviso concernente il diario delle prove scritta e pratica professionale del concorso pubblico, per esami, a diciotto posti di programmatore di centro elaborazione dati della qualifica funzionale sesta dell'Amministrazione civile dell'interno.

Il diario, la sede e le modalità di svolgimento delle prove scritta e pratica professionale del concorso pubblico a diciotto posti di programmatore di centro elaborazione dati della qualifica funzionale sesta dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 1986 verranno resi noti mediante apposito avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° ottobre 1986.

L'avviso medesimo avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

86A4969

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a cinque posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trieste

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà e per i gruppi di discipline sottoindicati:

Facoltà di lettere e filosofia (posti uno):
gruppo di discipline n. 51 . . . . posti 1

Facoltà di ingegneria (posti uno):
gruppo di discipline n. 112 . . . . posti 1

Facoltà di medicina e chirurgia (posti tre):
gruppo di discipline n. 67 (corso di laurea in odontoiatria) settore unico: odontostomatologia . . . . posti 3

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 20 febbraio 1982, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - Ripartizione personale I - 34127 Trieste, scade il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla predetta ripartizione personale I dell'Università medesima.

86A5142

Concorso pubblico a due posti di tecnico esecutivo presso il Politecnico di Torino

IL RETTORE DEL POLITECNICO DI TORINO

Visto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la ministeriale n. 657 del 19 febbraio 1986, con la quale vengono assegnati, con decreto ministeriale 16 luglio 1985, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1985, registro n. 86, foglio n. 170, tre posti di tecnico esecutivo presso i servizi generali del rettorato di questo Ateneo;

Considerato che la situazione del personale in servizio sui posti di organico della carriera dei tecnici esecutivi è la seguente:

legge n. 38/80	n. 7
legge n. 1172/48	» 11
legge n. 1255/61	» 13
legge n. 380/70	» 25
legge n. 1042/71 (senza triennio)	» 8
legge n. 1042/71 (con triennio)	» 1
legge n. 776/73	» 18
legge n. 32/68	» 1
legge n. 775/70	» 4
legge n. 808/77	» 54
	n. 142

Considerato che nell'organico risultano vacanti i tre posti di cui sopra, per cui si determina un totale di centoquarantacinque posti;

Considerato che ai sensi della legge n. 482/68 si deve riservare un totale equivalente al 15% dei posti in organico a favore delle categorie previste dalla legge stessa e che tale conteggio determina un numero di 21,7 (ventidue posti), cioè 145 x 15%;

Considerato che dei ventidue posti solo ventuno sono regolarmente coperti dal personale riservatario, di cui alla citata legge n. 482/68;

Vista la rettorale prot. n. 2884 del 24 marzo 1986 con la quale questa amministrazione ha provveduto a comunicare al Ministero della pubblica istruzione che uno dei tre posti assegnati deve essere riservato;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di tecnico esecutivo in prova (quarta qualifica funzionale) presso i servizi generali del rettorato.

Art. 2.

Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

2) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

3) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite di età per gli impiegati civili di ruolo dello Stato e per i sottufficiali non reimpiegati come civili;

4) godimento dei diritti politici;

5) idoneità fisica all'impiego;

6) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 3.000, indirizzate al rettore del Politecnico di Torino, devono essere presentate o spedite direttamente al Politecnico - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Dichiarazione da formulare nella domanda

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sotto la propria personale responsabilità, nella domanda, di cui all'allegato schema (allegato *B*), i candidati debbono dichiarare:

A) Il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita (nel caso che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, indicare il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età, o che consente di prescindere da tale limite).

B) Di essere in possesso della cittadinanza italiana.

C) Il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

D) Le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico.

E) Il titolo di studio richiesto ai fini della partecipazione al concorso di cui al precedente art. 2.

F) La posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari.

G) Gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (i candidati che non avessero prestato servizio presso pubbliche amministrazioni sono comunque tenuti a dichiararlo).

H) Gli eventuali titoli di studio, di servizio, professionali, ecc.

I) Eventuali titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né da disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, in caso di spedizione a mezzo raccomandata.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale od altro impiegato incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o reparto militare presso cui prestano servizio.

Art. 5.

Presentazione dei titoli

A corredo della domanda di ammissione al concorso, gli aspiranti devono unire i titoli, in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni sul bollo, ai fini della valutazione di merito.

Dovranno, altresì, unire, i titoli di preferenza o di precedenza, riferiti all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e sucessive modificazioni ed integrazioni.

I titoli che perverranno dopo il termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione non saranno presi in considerazione; così come non saranno valutati i titoli non presentati all'atto dell'inoltro dell'istanza di partecipazione.

Art. 6.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380. Per le modalità di espletamento del concorso si osservano le disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957 e n. 686 del 3 maggio 1957.

Art. 7.

Prove di esame

L'esame consiste in una prova pratica con relazione scritta e in un colloquio, in relazione alle esigenze e funzioni dei servizi ai quali i posti sono assegnati, il cui programma è allegato al presente decreto (allegato *A*) e ne costituisce parte integrante.

Ai titoli è riservato il 25% del totale dei punti, a disposizione della commisssione, espresso in centesimi.

Saranno valutati i titoli ritenuti, a giudizio della commissione, attinenti ai posti messi a concorso, nel modo seguente:

titolo di studio: secondo la votazione riportata	fino a punti 8
titoli di servizio: anzianità di servizio presso pubbliche amministrazioni	» 7
diplomi o attestati di specializzazione o qualificazione professionale o di altra idonea documentazione da cui sia possibile desumere le attitudini professionali in relazione al carattere tecnico dei posti messi a concorso	» 5
altri eventuali titoli ritenuti attinenti ai posti messi a concorso	» 5

Gli esami relativi alla prova pratica con relazione scritta avranno luogo presso la sede di questo Politecnico, in corso Duca degli Abruzzi n. 24, il giorno di lunedì 8 settembre 1986 con inizio alle ore 9.

All'albo ufficiale del Politecnico in corso Duca degli Abruzzi n. 24 verrà affisso un calendario contenente i nominativi, in ordine alfabetico, dei candidati chiamati a sostenere detta prova e le eventuali successive date di convocazione della medesima prova d'esame, qualora i candidati ammessi fossero numerosi.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti, senza alcun preavviso, a presentarsi presso questa sede nei termini prefissati.

Per essere ammessi a sostenere la prova i candidati devono essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

carta d'identità o passaporto o patente automobilistica o tessera postale;

tessera ferroviaria, se il candidato è già dipendente statale;

fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 3.000, con l'indicazione dei dati anagrafici e firma autenticata dal sindaco oppure dal notaio.

Art. 8.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato nella prova pratica con relazione scritta una votazione non inferiore ai 6/10 rapportata ai punti che la commissione giudicatrice riserverà alla prova medesima.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova pratica con relazione scritta.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se i candidati non otterranno una votazione di almeno 6/10 rapportata ai punti che la commissione riserverà al colloquio. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo ufficiale dell'amministrazione.

Conseguiranno l'idoneità i candidati che avranno ottenuto in entrambe le prove (prova pratica con relazione scritta e colloquio) il punteggio minimo, come previsto.

Art. 9.

Formulazione della graduatoria

Espletate le prove concorsuali, la commissione giudicatrice formerà la graduatoria generale di merito, in base alla valutazione dei titoli e ai risultati delle prove.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla precedenza o preferenza, sarà approvata la graduatoria di merito e saranno dichiarati i vincitori e gli idonei.

Tale graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

N o m i n a

I candidati, utilmente collocati nella graduatoria di merito e dichiarati vincitori saranno nominati tecnici esecutivi in prova nel ruolo della carriera esecutiva (quarta qualifica funzionale) del personale non docente del Politecnico, con diritto al trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, conseguiranno la nomina in ruolo, previo giudizio favorevole dell'apposita commissione, di cui all'art. 5 della legge n. 808/77.

Il provvedimento di nomina ha effetto immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia, qualora la Corte dei conti — alla quale saranno sottoposti gli atti per la prescritta registrazione — ricusi il visto per vizio insanabile.

In tal caso gli assunti saranno dichiarati decaduti dal rapporto d'impiego. Le prestazioni rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto, saranno, comunque, compensate.

Art. 11.

Presentazione dei documenti di rito

I candidati nominati in prova saranno invitati a presentare al Politecnico - Ufficio del personale, entro il termine di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno preso servizio, i sottoelencati documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, ovvero copia del titolo stesso, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato).

C) Certificato di cittadinanza italiana.

D) Certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso.

E) Certificato generale del casellario giudiziale.

F) Documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari di leva, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

G) Certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'interessato è fisicamente idoneo al servizio continuativo incondizionato all'impiego. I candidati invalidi debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non sia di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro. Nel certificato medico dovrà essere precisato, altresì, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

H) Fotografia recente dell'interessato, con firma dello stesso autenticata.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *G*) debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli.

Gli anzidetti documenti, tutti in regola con le vigenti disposizioni sul bollo, si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine prefissato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I certificati di cui alle lettere *C*) e *D*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre la domanda di ammissione al concorso.

Ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti ai ruoli del personale dello Stato debbono presentare, nel termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Qualora i predetti documenti di rito dovessero risultare incompleti o affetti da vizio sanabile, gli interessati saranno invitati a regolarizzarli, entro l'ulteriore termine di giorni trenta.

Art. 12.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, se applicabili, le disposizioni per lo svolgimento dei concorsi di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957 e n. 686 del 3 maggio 1957, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla locale delegazione regionale della Corte dei conti per la prescritta registrazione.

Torino, addì 26 marzo 1986

Il rettore: STRAGIOTTI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Torino, addì 7 giugno 1986
Registro n. 28 Istruzione, foglio n. 287

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME

Prova pratica con relazione scritta:

La prova può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Conoscenze informatiche di base per l'utilizzazione di personal computer (Olivetti M24 e IBM PC) finalizzate alla preparazione di testi e alla elaborazione dati.

Colloquio:

Su argomenti della prima prova e su nozioni di cultura generale.

ALLEGATO B

Schema da seguire
nella compilazione della domanda
(da redigere su carta da bollo da L. 3.000)

Al magnifico rettore del Politecnico di Torino

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni........................
Tel. n. ....

....l sottoscritt.... (1)...
nat.... a .... (Provincia di ....)
il .... e residente in...
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo in prova (quarta qualifica funzionale) presso i servizi generali del rettorato di cui al bando D.R. 26 marzo 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 2 luglio 1986.

Fa presente di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (2)...

Dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (oppure di non essere iscritto per il seguente motivo)..

3) di non avere condanne penali (oppure di aver riportato le seguenti condanne) (3)..

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito in data.. presso l'Istituto...

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente...

6) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (oppure non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni)...

7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) di essere in possesso di titoli di preferenza di cui all'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

....l sottoscritt.... allega, inoltre, alla domanda i seguenti documenti in originale o in fotocopia autenticata e in bollo:

A) Titoli valutabili per la formazione della graduatoria di merito.

B) Titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Data,....................................

Firma (4)....................................

(1) Le donne devono indicare nell'ordine: il cognome da nubile, il cognome del marito ed il nome.

(2) Indicare tale precisazione solo nel caso che l'interessato abbia superato il 35° anno.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i provvedimenti penali pendenti.

(4) La firma deve essere autenticata ai sensi di quanto precisato nell'art. 4 del bando di concorso.

86A4941

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università di Verona

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università di Verona, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 60, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 24 gennaio 1985, si svolgeranno presso l'istituto di clinica medica - facoltà di medicina e chirurgia - Università di Verona - Policlinico di Borgo Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 22 luglio 1986, ore 8;
seconda prova scritta: 1° settembre 1986, ore 8.

86A5141

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami a quaranta posti di procuratore legale

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quaranta posti di procuratore legale (prima qualifica del ruolo professionale - ramo legale), il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica (parte II) n. 60 del 13 marzo 1986, avranno luogo in Roma presso la Direzione generale dell'INPS, piazzale dell'Agricoltura (EUR), nei giorni 23, 24 e 25 luglio 1986, con inizio alle ore 6,30.

86A5217

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di assistente amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 31

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 31.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Lovere (Bergamo).

86A5017

REGIONE CAMPANIA

Concorsi riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 34

Sono indetti concorsi pubblici riservati agli assistenti di ruolo in servizio presso l'unità sanitaria locale n. 34, a:

Area funzionale di medicina:

un posto di aiuto del servizio di assistenza neonatale.

Area funzionale di chirurgia:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;
due posti della divisione di ortopedia e traumatologia;
due posti della chirurgia generale del dipartimento di emergenza ed accettazione;
un posto di aiuto dell'anestesiologia del dipartimento di emergenza ed accettazione;
un posto di aiuto della terapia intensiva del dipartimento di emergenza ed accettazione;
un posto di aiuto della cardiologia di urgenza del dipartimento di emergenza ed accettazione;
un posto di aiuto dell'audiovestibologia del dipartimento di emergenza ed accettazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Pompei (Napoli).

86A5047

ISTITUTO NEUROLOGICO «C. BESTA» DI MILANO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ruolo sanitario:

dieci posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale;
due posti di operatori professionale coordinatore - tecnico di neurofisiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'istituto in Milano.

86A5019

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda n. 147 del 27 giugno 1986, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Istituto nazionale della previdenza sociale: Concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di infermiere professionale.

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Diario prova scritta, per sette unità, concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1986.

Provincia di Treviso: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente.

Comune di Castellaneta Grotte (Bari): Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di direttore.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma. piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**90.000**
- semestrale	**L.**	**50.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**180.000**
- semestrale	**L.**	**100.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**L.**	**20.000**
- semestrale	**L.**	**12.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**L.**	**75.000**
- semestrale	**L.**	**40.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**L.**	**20.000**
- semestrale	**L.**	**12.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	**L.**	**285.000**
- semestrale	**L.**	**160.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L.**	**600**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**25.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**2.500**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**82.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100861510) **L. 600**